



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995600

UFFICIO SEGRETERIA

pec: comune.padenghesulgarda@legalmail.it

indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it



Registro delle ordinanze numero 10 del 14/05/2025

OGGETTO: SICUREZZA SULLE SPIAGGE E AREE DEMANIALI DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017 n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree del Comune, interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Considerato:

- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocumento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a

promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

- che la nostra località è meta di numerosi giovani, che giungono specialmente nei fine settimana e nel periodo delle vacanze, che si riversano sulle vie e piazze del lido nonché sulle spiagge del territorio Comunale, i quali talvolta, come purtroppo constatato da esperienze pregresse degli anni scorsi e di quello corrente, fanno un uso sconsiderato di bevande alcoliche, creando una situazione di degrado della località, per colpa degli schiamazzi, delle urla e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti presenti;

- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

- che tale situazione provoca nei cittadini e nei turisti, che transitano numerosi nelle vie e piazze, al lido, nonché sulla passeggiata adiacente il lago, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e può compromettere la fruizione degli spazi pubblici.

Rilevato che il fenomeno della "MOVIDA", che porta la presenza di numerose persone, evidenzia la necessità di interventi immediati anche con l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, idoneo a contrastare possibili violazioni della legge, che si accentuano soprattutto nei fine settimana;

Ritenuto quindi necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; e che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sentito il parere del Comandante della Polizia Locale Unione Comuni della Valtenesi;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Vista la legge 689/81.

ORDINA

che dalla data odierna fino al 31/10/2025 in tutto il tratto di spiaggia del Comune di Padenghe sul Garda ed aree demaniali, sia vietata la detenzione il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di qualsiasi tipo, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 16,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo; ad esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza degli stessi locali, previo controllo di legge della maggiore età.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione di una somma determinata **di € 200,00.**

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Padenghe sul Garda.

IL SINDACO
(ZULIANI Albino)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)